Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorità di regolamentazione del settore postale;

Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, che fa obbligo all'Autorità di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale;

Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;

Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;

Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE;

Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall'art. 4 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;

Vista la propria deliberazione in data 23 dicembre 2003, con la quale sono state adottate le nuove tariffe dei servizi postali riservati e i nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alle corrispondenze;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della succitata deliberazione, in base al quale si definisce il limite di prezzo identificativo dell'area riservata con riferimento al prezzo dell'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;

Considerato, in particolare, che, con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al punto precedente la tariffa degli invii di corrispondenza della categoria più rapida del primo porto di peso (20 grammi) si riduce da 0,62 € a 0,60 €;

Vista la propria deliberazione 13 gennaio 2004, che ha adeguato il limite di prezzo identificativo dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Considerato che la diversa determinazione dei limiti massimi di peso e di prezzo inerenti ai servizi riservati a partire dal 1° gennaio 2006 impongono l'adozione di uno specifico provvedimento in materia;

Visto il documento di separazione contabile, redatto secondo i criteri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, relativo all'esercizio 2004, presentato dalla società per azioni Poste Italiane, trasmesso dalla stessa società in allegato alla nota prot. - n. AD230605-151 del 20 giugno 2005;

Considerato che i prospetti della separazione contabile per l'esercizio 2004 sono stati approvati dal consiglio di amministrazione della società Poste Italiane e certificati dalla società di revisione Pricewaterhouse-Coopers S.p.A.;

Rilevato che a fronte di un onere complessivo del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2004 pari ad euro 681 milioni, l'onere residuo, dopo aver tenuto conto delle somme corrisposte dallo Stato per compensazioni pari a euro 336 milioni, è risultato pari ad euro 345 milioni;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da assegnare alla società Poste Italiane comprende la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui prezzo sia inferiore a € 1,50 ed il cui peso non sia superiore a 50 grammi.

2. Il rimanente contenuto della deliberazione 18 dicembre 2002 rimane invariato.

3. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: LANDOLFI

05A12372

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2005.

Modifica del decreto 30 luglio 2003 relativo al riconoscimento dei Panel di assaggiatori, ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una

organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare dall'art. 35;

Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, modificato dal regolamento (CE) n. 796/02 della Commissione del 6 maggio 2002, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa, nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti;

Visto il decreto 30 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003, relativo al riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2568/91 modificato dal citato regolamento (CE) n. 796/02;

Vista la nota n. 40755 del 21 aprile 2005 con la quale l'Ispettorato centrale repressione frodi chiede che vengano inserite modifiche ed integrazioni all'allegato 2 del citato decreto 30 luglio 2003, recante l'elenco dei Panel di assaggiatori riconosciuti ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini;

Visto il decreto 5 ottobre 2005 che riconosce quale Panel di assaggiatori riconosciuto ed incaricato dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini il Comitato di assaggio operante presso l'Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Salerno;

Considerata, conseguentemente, la necessità di integrare e modificare il richiamato elenco dei Panel di assaggiatori contenuto nell'allegato 2 del decreto 30 luglio 2003;

Considerata altresì la necessità di semplificare l'aggiornamento del suddetto elenco, si rende opportuno apportare modifiche ed integrazioni direttamente sull'elenco già inserito nel proprio sito internet www.politicheagricole.it allo scopo anche di renderle pubbliche e accessibili agli operatori interessati,

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 2 del decreto 30 luglio 2003, recante l'elenco dei Panel di assaggiatori riconosciuti ed incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini, è sostituito integralmente dal seguente:

ELENCO DEI PANEL DI ASSAGGIATORI RICONOSCIUTI

Ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2568/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 796/02, sono riconosciuti nonché incaricati dell'accertamento ufficiale delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini i sotto elencati Panel di assaggiatori, operanti presso:

Istituto sperimentale per l'Elaiotecnica di Pescara - Contrada Fonte Umano - 65013 Città S. Angelo (PE);

Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio Centrale di Roma - via del Fornetto n. 85 - 00149 Roma;

Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Perugia - via Omicini n. 159 - 06124 Perugia;

Laboratorio chimico regionale di Roma dell'Agenzia delle dogane - via M. Carucci n. 71 - 00143 Roma;

Laboratorio chimico regionale di Bari dell'Agenzia delle dogane - Corso De Tullio n. 1/C - 70122 Bari Porto;

Laboratorio chimico regionale di Genova dell'Agenzia delle dogane - via Rubattino n. 6 - 16126 Genova;

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi di Milano - via G. Colombo n. 79 - 20133 Milano;

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T. di Firenze, via N. Porpora n. 22 - 50144 Firenze;

Ispettorato centrale repressione frodi - Laboratorio di Salerno - via Irno n. 11 - 84135 Salerno.

2. Ogni eventuale successiva modifica ed integrazione dell'elenco recato dall'allegato di cui al comma 1, è apportata direttamente all'elenco medesimo, individuato sul proprio sito internet, al seguente Url: http://www.politicheagricole.it/PRODUZIONE/OLIO/Panels.htm ferme restando le procedure di riconoscimento stabilite dall'art. 2 del citato decreto 30 luglio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A12366